

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Riforma Cartabia, procedimento per cassazione, decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati: vizi processuali, conseguenze

Il Collegio ritiene, dunque, di affermare il seguente principio di diritto: "qualora l'istanza di decisione collegiale di cui all'art. 380-bis c.p.c. venga chiesta non rispettando i requisiti che le impone il medesimo articolo e quindi sia affetta da vizi processuali, come la tardività, la mancanza di nuova [procura](#), oppure una nuova allegazione della stessa procura sulla base della quale era stato proposto il ricorso, il giudizio non può essere definito con il decreto di estinzione di cui all'art. 391 c.p.c., ma occorre fissare l'adunanza collegiale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., giacché la definizione con decreto si effettua solo qualora non sia proposta l'istanza".

L'ulteriore principio di diritto che si deve, dunque, affermare è in conclusione il seguente: "quando l'istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa con piena applicazione del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c.".

...omissis...

Rilevato

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva del 13 ottobre 2015 in ordine alle domande proposte da G.F. avverso --- s.r.l. quale struttura nazionale e --- s.r.l. con sede di --- per il risarcimento per un preteso danno di 241.092,90 Euro (o della diversa somma di giustizia) per non avere egli ottenuto, quale affidatario e comodatario rispettivamente di due fondi agricoli, un importo da un Fondo denominato Riserva Nazionale per il cui conseguimento aveva conferito mandato alle convenute, accoglieva la domanda attorea nei confronti di --- s.r.l. quale struttura nazionale e la dichiarava invece inammissibile nei confronti di --- s.r.l. con sede in ---, disponendo per il resto la rimessione in istruttoria con separata ordinanza. --- s.r.l. quale struttura nazionale proponeva appello, cui il G. resisteva.

Il 20 novembre 2017 il Tribunale pronunciava sentenza definitiva, condannando la convenuta a risarcire il danno all'attore nella misura di Euro 67.378,90 oltre interessi legali. Anche questa sentenza veniva gravata d'appello da parte di --- s.r.l., resistendo il G., che presentava pure appello incidentale. Intervenivano le sue figlie G.D. e Ge.Do., che presentavano ulteriore appello incidentale assumendo che il padre aveva loro ceduto nelle more l'azienda agricola.

Riunite le cause, la Corte d'appello di ---, con sentenza dal 22 novembre 2021, accoglieva gli appelli proposti da --- s.r.l. - frattanto entrata in liquidazione - rigettando la domanda presentata nei suoi confronti e respingeva gli appelli incidentali.

G.F. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, da cui l'intimata non si è difesa.

In data 22 marzo 2023 il Presidente di Sezione delegato ha emanato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso. Essendo stata comunicata la proposta il 29 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha depositato il 28 aprile 2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso. E' stata pertanto disposta la trattazione ex art. 380-bis.1., comma 3, c.p.c. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; in data 4 settembre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato "note conclusive", contenenti le precisate conclusioni nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato che

1. Deve anzitutto rilevarsi che, in ordine all'istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, l'art. 380-bis c.p.c. esige due requisiti: in primo luogo, il deposito dell'istanza da parte del ricorrente tramite proprio difensore che per sottoscrivere l'istanza deve essere "munito di una nuova procura speciale"; in secondo luogo, che l'istanza così sottoscritta venga depositata entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio emessa ai sensi del comma 1 dell'articolo.

Nel caso in esame l'istanza, pur facendo nel testo un espresso riferimento ad una procura speciale ("giusta procura speciale in calce al presente atto"), in realtà non risulta munita di una siffatta procura. Occorre pertanto accertare se tale carenza "blocchi", e definitivamente, questa progressiva fattispecie di raggiungimento, per così dire, della collegialità di decisione, inibendo appunto la fase collegiale e in sostanza rendendo improcedibile il giudizio di legittimità (si tratterebbe peraltro di un istituto non rinvenibile in alcuna specifica norma, non essendo sostenibile neppure che possa desumersi da un'applicazione analogica del paradigma di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., in quanto non si tratta di rinuncia (nemmeno tacita) bensì, all'opposto, di una - per quanto erronea - manifestazione della volontà di prosecuzione; e peraltro l'art. 390 esige espressamente, a sua volta, che, qualora la rinuncia non sia sottoscritta anche dalla parte, il difensore deve essere munito di un mandato speciale, proprio quel che qui manca); oppure, al contrario, se l'istanza sprigiona comunque, oggettivamente, un effetto giuridico di impulso al passaggio nella fase collegiale, pur dovendo poi il giudice collegiale, pervenutagli così la cognizione, per rispettare il dettato dell'art. 380-bis, comma

2, dichiarare l'inammissibilità della istanza di giudizio, e quindi - nel caso in esame - del ricorso al quale l'istanza si rapporta, per essere stato l'impulso superante la proposta monocratica privo dell'apposita procura speciale.

2. La riforma che ha investito l'art. 380-bis c.p.c. - e precisamente l'art. 3 D.Lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 149 - parrebbe avere introdotto in effetti una cognizione monocratica nell'ambito della giurisdizione di legittimità. Come è ben noto, nella normativa previgente (nell'ultima versione del D.L. 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modifiche, in l. 25 ottobre 2016 n. 197) la struttura diretta a identificare, raccogliere e dirimere i ricorsi di contenuto manifesto - tanto per questioni di diritto processuale quanto per questioni di diritto sostanziale, e parimenti tanto per le fattispecie di accoglimento quanto per quelle di disattendimento - era affidata comunque ad una apposita Sezione, la Sesta, la quale effettuava tale controllo mediante un procedimento che aveva sì una manifestazione monocratica, espressa nella proposta di definizione, ma le attribuiva solo il valore di un mero opinamento, insuscettibile di gravare il ricorrente di alcunché. Una volta formulata la proposta, infatti, veniva fissata automaticamente adunanza camerale collegiale ed il Collegio procedeva alla decisione, mantenendo il pieno potere di vagliare il ricorso non solo eventualmente disattendendo l'opinamento, ma potendolo fare anche a prescindere dallo svolgimento di attività di contestazione con memoria da parte del ricorrente (ed in epoca ancor più anteriore, quando i difensori erano ammessi a discutere oralmente, a prescindere da una contraria presa di posizione mediante la discussione).

Considerazioni non dissimili meritava la fattispecie procedimentale precedente, com'è noto imperniata sulla c.d. relazione.

La collegialità nel decidere connotante la Suprema Corte, certamente imposta dalla stessa Costituzione, che la delinea sine dubio nella struttura di organo collegiale (non imponendo semmai un numero preciso di componenti che esprima la collegialità, il che ha consentito in passato, com'è noto, di ridurre i componenti del Collegio, sia per le Sezioni Semplici, sia per le Sezioni Unite), era manifestamente assicurata dalla necessità della fissazione dell'adunanza collegiale a seguito della proposta (e precedentemente a seguito della relazione).

3. Il nuovo istituto dell'art. 380-bis c.p.c. si connota per una logica procedimentale innovativa e diversa, ma anche questa - nonostante la lettera, svincolandola dal quadro sistemico, potrebbe apparire compatibile con il contrario - non incide sull'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità.

La proposta di c.d. definizione accelerata del giudizio, non diversamente dalla previgente proposta (e altresì dalla relazione, che, ut supra rammentato, l'aveva preceduta nel tessuto normativo), continua, infatti, a rappresentare un mero opinamento del relatore proponente, privo di valore decisionale, il novum essendo rappresentato unicamente dalla richiesta del legislatore di una interlocuzione della parte. Questa rimane domina effettiva dell'impulso di definizione del giudizio secondo due alternative:

a) la prima è quella che consegue all'omessa richiesta di decisione della Corte, così compendosi, con il silenzio serbato nel termine previsto, una manifestazione tacita di rinuncia al ricorso, la quale segue la sorte procedimentale dell'ordinaria manifestazione di rinuncia espressa disciplinata negli artt. 390 e 391 c.p.c. e comporta la definizione del giudizio non come indicato nella proposta, bensì appunto per sostanziale rinuncia tacita al ricorso, certamente indotta dal tenore della proposta stessa ma altrettanto certamente non considerabile come "decisione" sul "merito" del ricorso e, dunque, come decisione monocratica;

b) la seconda è invece rappresentata da una mera istanza, non motivata, di decisione, la quale di per sé provoca la decisione della Corte.

E' vero che questa istanza deve essere compiuta entro un termine perentorio ed accompagnata dal rilascio di una nuova procura, ma queste sono condizioni della sua ritualità, che, qualora non si osservino, conducono il ricorso a una sorte che non può essere quella normativamente assegnata al silenzio della parte, cioè alla mera assenza d'istanza di definizione, per quel che ora si verrà a rilevare.

Il secondo inciso dell'art. 380-bis, comma 2, dopo che il primo inciso prescrive che l'istanza va effettuata nei quaranta giorni dalla comunicazione e corredata di nuova procura speciale, stabilisce

che il ricorso si intende rinunciato "in mancanza" della richiesta di decisione. E' pur vero che il primo inciso ricollega la richiesta di decisione al termine di quaranta giorni indicato nel comma precedente, ma il valore determinante dell'espressione "si intende rinunciato", impone, seguendo il sentiero di un'esegesi teleologica, di intendere la "mancanza" non come mancanza di una richiesta di definizione rituale - cioè nel termine fissato e con la nuova procura, in modo da estendere la definizione con il decreto di estinzione presidenziale anche a tali ipotesi - bensì come mancanza assoluta.

Ne consegue che una istanza tardiva o un'istanza non corredata da nuova procura - come nel caso di specie - o accompagnata dalla stessa procura originaria impongono alla Suprema Corte di fissare l'adunanza ai sensi dell'art. 380-bis e nettamente escludono che il giudizio di cassazione possa definirsi con il decreto di estinzione. Una simile definizione postula, invero, che il ricorrente manifesti un'inerzia assoluta, perché solo questa integra la rinuncia tacita giustificativa della definizione del ricorso con provvedimento di estinzione.

Qualora si aderisse all'esegesi opposta, ravvisando un potere valutativo della ritualità della condotta del ricorrente nella fase precollegiale in luogo di una mera constatazione della mancata richiesta di definizione id est di un silenzio significativo della rinuncia alla decisione (e non altrimenti interpretabile), allora si introdurrebbe un potere di decisione non collegiale, ovvero monocratica, su una manifestazione di volontà della parte, che è comunque tale sebbene irrituale in quanto compiuta con il suo difensore - anche se sulla base della originaria procura -, in una situazione in cui la Corte è stata investita del ricorso.

Peraltro, anche il criterio dell'esegesi conforme allo scopo perseguito dal legislatore impone di avallare l'opzione qui sostenuta, in quanto, qualora si ritenesse che nei casi di irrituale istanza di decisione il giudizio debba dichiararsi estinto dal Presidente con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., il ricorrente sarebbe sempre indotto, pur se consapevole della correttezza della proposta di definizione - sempre a lui avversa nella configurazione operata dall'attuale novella -, a formulare l'istanza irrituale (tardiva, senza nuova procura e quindi sulla base della stessa procura, come nella specie), giacché in tal modo non potrebbe trovare applicazione il regime del comma 3 dell'art. 380-bis quanto all'applicazione del terzo e comma 4 dell'art. 96 c.p.c., dovendosi invece trovare disciplina nell'art. 391 comma 2 c.p.c., che prevede solo la possibilità di liquidare le spese. Lo stesso funzionamento del nuovo istituto quanto ai profili sanzionatori verrebbe in tal modo agevolmente eluso.

Il Collegio ritiene, dunque, di affermare il seguente principio di diritto: "qualora l'istanza di decisione collegiale di cui all'art. 380-bis c.p.c. venga chiesta non rispettando i requisiti che le impone il medesimo articolo e quindi sia affetta da vizi processuali, come la tardività, la mancanza di nuova procura, oppure una nuova allegazione della stessa procura sulla base della quale era stato proposto il ricorso, il giudizio non può essere definito con il decreto di estinzione di cui all'art. 391 c.p.c., ma occorre fissare l'adunanza collegiale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., giacché la definizione con decreto si effettua solo qualora non sia proposta l'istanza".

4. Si pone a questo punto il problema della formula decisoria che, all'esito dell'adunanza camerale il Collegio deve adottare.

Le alternative possibili sono due.

Il Collegio, accertato che l'istanza di decisione era tardiva o non accompagnata da nuova procura o accompagnata dalla procura originaria, cioè ritenuta la irritualità della istanza, potrebbe definire il giudizio come se fosse mancata l'istanza e, dunque, dichiararlo estinto. Pertanto non sarebbe applicabile la norma dettata dall'art. 380-bis comma 3, attenendo questa alla definizione del giudizio "in conformità alla proposta".

L'altra alternativa - da preferire per la medesima ragione in precedenza indicata che un'istanza irrituale esige la decisione collegiale -, è invece che il Collegio, ritenuta l'irritualità dell'istanza, dichiari il giudizio definito sulla base della proposta e, dunque, gli assegni l'esito che aveva indicato la proposta, sebbene per l'esistenza di ragioni impedienti di rito sulla discussione della fondatezza di essa e prescindendo dalla condivisibilità dell'esito indicato dalla proposta. Il Collegio dà rilievo in questo caso alla irritualità dell'istanza di decisione e la fattispecie non può essere trattata come la

mancanza dell'istanza e determinare l'estinzione sia pure per ordinanza collegiale, perché l'istituto correla l'estinzione solo alla mancanza di istanza quale tacita rinuncia al ricorso.

In pratica, questa soluzione tratta allo stesso modo la situazione in cui la proposta non è discutibile perché condivisa nel merito, e quella in cui non è discutibile per ragioni di rito. Nell'uno e nell'altro caso ricorre il presupposto per cui il giudizio viene definito "in conformità alla proposta".

Il Collegio rileva che la prima alternativa, stante la formula decisoria estranea al dictum dell'art. 380-bis precluderebbe, di fronte ad un comportamento del ricorrente irrituale nel provocare la decisione collegiale, l'applicazione automatica, cioè basta su detta norma, dell'art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. E semmai lascerebbe ferma la possibilità, ma appunto solo la possibilità, di applicare direttamente l'art. 96, terzo e comma 4. Non solo: la formula dichiarativa dell'estinzione introdurrebbe un tertium genus di estinzione, basato non già sulla rinuncia effettiva alla decisione, bensì su una richiesta di decisione irrituale.

Ne' potrebbe essere argomento favorevole all'adozione della prima alternativa almeno per il caso di richiesta di decisione senza nuova procura, il rilievo che, applicando la formula supposta dall'art. 380-bis e così giustificandosi l'applicazione automatica dell'art. 96, comma 3, e dell'art. 96, comma 4, si finirebbe per sanzionare un comportamento non imputabile alla parte, ma al suo difensore. In tanto, questa eventualità, che suppone che il difensore non abbia richiesto volutamente alla parte la procura è solo un'eventualità, ben potendo il difensore avere agito senza nuova procura perché richiesto dalla parte, pur avvertita della necessità di una procura nuova. Inoltre il difensore che avesse agito senza interpellare la parte e chiederle una nuova procura, ne dovrebbe rispondere nei confronti del suo assistito, come di norma per lo svolgimento del rapporto processuale.

Ne' potrebbe pensarsi che la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo e comma 4, dovrebbe essere disposta a carico del difensore, in quanto ha agito senza la nuova procura. Tanto non sarebbe giustificabile, tenuto conto che il difensore dispone sempre della procura originaria e non può pertanto essere considerato sic et simpliciter alla stregua di un difensore che ricorre per cassazione senza procura: invero, la definizione del giudizio sulla base della proposta è pur sempre correlata al ricorso, che il difensore ha redatto sulla base della procura originaria.

L'ulteriore principio di diritto che si deve, dunque, affermare è in conclusione il seguente: "quando l'istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa con piena applicazione del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c.".

5. Scrutinando allora il caso concreto in esame, risulta evidente che l'istanza di cui all'art. 380 bis, comma 2, è stata presentata in difetto di uno dei requisiti, ovvero della "nuova procura speciale": requisito ontologicamente innestato nella struttura di questo subprocedimento di legittimità, se si tiene in conto che, nel caso in cui il ricorso venga poi collegialmente deciso in modo conforme, il ricorrente patisce in modo automatico e ormai sanzionatorio gli effetti originariamente dissuasori dell'ultimo comma dell'art. 380-bis.

Il che comporta, assorbito ogni altro profilo, l'inammissibilità del presente ricorso, rientrando sine dubio nel paradigma dell'art. 365 in ordine alla necessità per il ricorso per cassazione di conferire procura speciale all'avvocato cassazionista, poiché la fattispecie in esame a sua volta genera impulso per la prosecuzione di un ricorso che altrimenti sarebbe già definito.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto l'intimata non si è difesa; e ciò inibisce anche l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

In applicazione del combinato disposto degli artt. 380 bis, comma 3, e 96, comma 4 c.p.c., si deve invece condannare il ricorrente a pagare una sanzione di 2000 Euro a favore della Cassa delle Ammende. Questa condanna, invero, non può gravare sul difensore, in quanto, pur senza nuova procura, egli ha effettuato un atto riconducibile comunque all'ambito del giudizio per cui era stato nominato dal ricorrente; e d'altronde pure il trasferimento (qui inattuabile, per quel che si è appena rilevato) dell'onere delle spese correlate al ricorso dal cliente/mandante al difensore/mandatario non può non essere configurato stricto sensu, senza subire espansioni confliggenti con la struttura dell'istituto della difesa tecnica.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese. Condanna il ricorrente al pagamento della sanzione di Euro 2000 a favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
